



Sentenza del Tribunale nella causa T-134/24 | Technius / Commissione

Comunicato stampa n. 146/26

Lussemburgo, 14 ottobre 2026

Regolamento sui servizi digitali: il Tribunale respinge il ricorso di Stripchat contro la sua designazione come piattaforma online di dimensioni molto grandi

Il Tribunale conferma l'affidabilità dei dati utilizzati dalla Commissione a sostegno di tale designazione

La Technius Ltd gestisce Stripchat, una piattaforma online di intrattenimento per adulti. Nel febbraio 2023 essa ha dichiarato che il numero medio mensile (NMM) di destinatari attivi di Stripchat nell'Unione europea ammontava a circa 31,8 milioni.

Dopo aver esaminato il metodo di calcolo usato dalla Technius, fondato su dati forniti dal servizio di analisi di marketing Similarweb, la Commissione europea ha ritenuto che la riduzione operata a titolo delle «visite di rimbalzo»¹ avesse portato a sottostimare tale numero. A suo avviso, il NMM di visitatori unici di Stripchat superava in realtà i 62 milioni e, di conseguenza, la soglia di 45 milioni prevista dal regolamento sui servizi digitali (DSA)² era stata superata. Con decisione del 20 dicembre 2023 essa ha designato Stripchat come piattaforma online di dimensioni molto grandi, sottoponendola quindi ad obblighi supplementari e più rigorosi in materia di trasparenza, gestione dei rischi e controllo.

La Technius ha chiesto al Tribunale dell'Unione europea di annullare tale decisione, contestando, in particolare l'affidabilità dei dati utilizzati dalla Commissione e lamentando la violazione del principio di certezza del diritto.

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso della Technius.

Esso considera, innanzitutto, che la Commissione ha sufficientemente motivato la propria decisione. Infatti, da tale decisione risulta chiaramente che essa si basava sugli stessi dati provenienti dalla Similarweb utilizzati dalla ricorrente per Stripchat e che la Technius considerava affidabili. La Commissione ha altresì presentato in modo trasparente la metodologia da essa utilizzata per calcolare il numero di visitatori unici e ha spiegato adeguatamente perché la metodologia utilizzata dalla ricorrente non era idonea a produrre un risultato affidabile.

Per quanto riguarda l'affidabilità della metodologia utilizzata dalla Commissione, il Tribunale constata che il dato «visitatori unici», come definito dalla Similarweb, **è già il risultato di un metodo di calcolo che comporta un filtraggio che elimina un numero significativo di visite di rimbalzo**. Di conseguenza, la Commissione ha potuto, a ragione, fondarsi su tale metodologia, scartando al contempo quella adottata da Stripchat, che ha ridotto artificiosamente il numero effettivo dei suoi destinatari attivi nell'Unione.

Il Tribunale rileva inoltre che, successivamente all'adozione della decisione impugnata, la Similarweb ha corretto la propria metodologia che consentiva di stimare il numero di visitatori unici. Tuttavia sebbene, secondo la metodologia corretta, il numero di destinatari attivi di Stripchat per il periodo in questione ammontasse solo a circa 37,3 milioni, tale circostanza non mette in discussione la legittimità della decisione. Infatti, tale legittimità deve essere valutata alla luce degli elementi esistenti al momento dell'adozione della decisione, sulla base dei dati comunicati dal fornitore della piattaforma online. Inoltre, né i dati corretti né la nuova metodologia di Similarweb rientravano, alla data di adozione della decisione impugnata, in una delle categorie di dati previste all'ultima frase dell'articolo 33, paragrafo 4, primo comma, del DSA³.

Peraltro, in risposta all'argomento della Technius secondo cui, in assenza di un atto che stabilisca una metodologia di calcolo del NMM dei destinatari attivi, la designazione di Stripchat come piattaforma online di dimensioni molto grandi

non rispetterebbe il principio di certezza del diritto, il Tribunale ricorda che tale principio non esige che ogni norma sia immune da un qualsiasi dubbio interpretativo, né che una disposizione debba necessariamente prescrivere un metodo concreto per la sua applicazione. In sua assenza, spetta infatti agli operatori interessati scegliere un metodo affidabile conforme all'obbligo che deriva da tale disposizione. Il Tribunale giudica tuttavia che il DSA contiene elementi sufficienti relativi al concetto di «destinatari attivi» per consentire ai fornitori di piattaforme online di calcolare il proprio NMM.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale. La presentazione dei fatti e del contesto normativo si riferisce al periodo pertinente e si basa sul fascicolo di causa.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Curia Web TV](#)» nonché su «[European Broadcasting Service](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Una «visita di rimbalzo» designa una visita nel corso della quale un visitatore si collega a un sito Internet, ma lo lascia senza essere stato esposto ad alcun contenuto.

² [Regolamento \(UE\) 2022/2065](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali).

³ «[L]a Commissione adotta [la decisione che designa come piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi ai fini di detto regolamento] sulla base dei dati forniti dal fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online di cui all'articolo 24, paragrafo 2, o delle informazioni richieste a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, e di qualsiasi altra informazione a [sua] disposizione».